

Ratificata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Rettificata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Modificata e/o integrata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Revocata con delibera	di _____	N. _____	del _____
Annullata con delibera	di _____	N. _____	del _____

**COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI**

DELIBERAZIONE IN ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 63	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM CONSULTIVI E ABROGATIVI
DEL 01/12/2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di dicembre alle ore 18:30 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, alla seconda convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai sigg.ri consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
AMELIO LUIGI		NO	DI NUNZIO ANTONIA	SI	
AMENTE ANTONIO	SI		FERRARO FRANCESCO	SI	
BARRETTA GIOVANNI	SI		GUARINO ANGELA	SI	
BRUNO POMPEO	SI		MARIANI ALFREDO	SI	
CAIAZZA RAFFAELE	SI		MARRONE ROCCO		NO
CARPENTIERI VENANZIO	SI		MARRONE NUNZIO		NO
CECERE ROSA		NO	MOTTOLA LUCIANO	SI	
CERROTA GIUSEPPE		NO	MUNGIGUERRA ANTONIO	SI	
CHIANTESE GIUSEPPE	SI		PENTORIERO AGOSTINO	SI	
CICCARELLI CIRO STEFANO	SI		PIETROLUONGO PASQUALE	SI	
COSTA ALFONSO	SI		PIO LUCIA	SI	
D'ANGELO PIETRO	SI		PONTICIELLO MARCO		NO
DI MUNNO PATRIZIA		NO			

Assegnati N. 25

In carica N.25

Presenti N.18

Assenti N.7

Fra gli assenti sono giustificati i sigg.ri consiglieri: Marrone Rocco – Ponticiello – Cerrota - Amelio

Presiede il Sig. Pietro D'Angelo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il segretario – La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i sigg.ri _____.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dei pareri dei Responsabili di Settore di cui all'art. 49, comma 1 del D. lgs. N. 267\2000, nonché del Segretario Generale di cui all'art. 97, comma 2 del medesimo decreto N. 267\2000;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta.
2. Di incaricare il Responsabile del Settore AA. GG. pro-tempore, affidataria delle funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3 del Decreto legislativo N. 267\2000 e/o titolare di posizione organizzativa, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
3. di dichiarare la presente, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.

Il Presidente del Consiglio

Premesso che la conferenza dei Capigruppo si è riunita per esaminare una proposta di regolamento al fine di disciplinare l'istituto del referendum consultivo ed abrogativo previsto nel vigente Statuto dell'ente all'art.59;

Visto il testo della proposta di regolamento e le modifiche proposte in sede di conferenza dei Capigruppo;

Evidenziato che a seguito delle osservazioni e valutazioni emerse in sede di conferenza dei Capigruppo, ed a seguito della seduta del Consiglio Comunale del 6 novembre 2014, il Presidente del Consiglio ha formalizzato una proposta di modifica dello Statuto che tiene conto del contenuto del predetto regolamento;

Vista la deliberazione assunta in data odierna di modifica degli art.59 e 62 dello Statuto Comunale approvata a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri secondo quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs n.267/2000;

Ritenuto dover procedere all'approvazione del regolamento e delle sue modifiche al fine di rendere conforme lo stesso alla previsione Statutaria che regola l'istituto del referendum;

Visti gli art.59 e 62 dello Statuto e le sue modifiche;

Vista la proposta di regolamento;

Visti i pareri del responsabile degli affari generali e del Segretario Comunale

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento per la disciplina dell'istituto del referendum consultivo ed abrogativo che allegato alla presente proposta di deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dichiarare l'immediata eseguibilità alla presente deliberazione;
- 3) di dare mandato al responsabile degli affari generali di procedere alla pubblicazione del presente regolamento;

Il Presidente del Consiglio Comunale
Pietro D'Angelo

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'attuazione dell'istituto del Referendum.

ART. 2 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo sottopone ai cittadini uno o più quesiti, fino ad un massimo di tre, ciascuno dei quali consenta la scelta tra due alternative poste da ogni singolo quesito, in relazione ad atti da assumere da parte della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.

2. Il quesito referendario :

- a) deve riguardare la materia di esclusiva competenza locale;
- b) deve essere chiaro ed univoco e rispettare i principi di coerenza logica e i limiti imposti dall'ordinamento.

ART. 3 - REFERENDUM ABROGATIVO

1. Il referendum abrogativo ha per oggetto, l'abrogazione totale o parziale di un regolamento o di uno o più atti amministrativi di interesse generale nelle materie di esclusiva competenza della giunta e del consiglio comunale.

2. Il quesito referendario che si intende sottoporre alla votazione popolare consiste nella formula: // Volete che sia abrogato/a ..." seguita dalla indicazione della parte del regolamento o dell'atto amministrativo sul quale è richiesto il referendum.

3. Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi, nonché le parti dell'atto amministrativo sui quali è richiesto il referendum.

4. Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parti di uno o più articoli di un regolamento o di una

o più parti di atti amministrativi, dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta l'abrogazione.

5. Il quesito deve inoltre contenere la denominazione dell'oggetto del referendum per favorire la chiarezza e l'univocità del quesito. La denominazione, che forma parte integrante del quesito, è premessa alla formula di cui al comma 2.

ART. 4 - LIMITI ALL'INIZIATIVA REFERENDARIA

1. Non è ammesso referendum sui seguenti provvedimenti amministrativi:

- a) **Statuto Comunale;**
- b) bilanci, finanze, tributi e relative tariffe;
- c) attività vincolata di esecuzione di norme statali, regionali o statutarie;
- d) atti di elezione, nomina, designazione e revoca;
- e) disciplina del personale del comune.
- f) urbanistica;
- g) gli atti inerenti la tutela delle minoranze;
- h) le deliberazioni di Consiglio e di Giunta Comunale dalle quali siano derivate obbligazioni irrevocabili nei confronti di terzi;

2. L'iniziativa referendaria, di carattere sia abrogativo che consultivo, viene sospesa nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e ripresa in modo da consentire lo svolgimento almeno nella sessione successiva a quella in cui si siano svolte le elezioni amministrative. Negli stessi sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale non può essere avviata alcuna nuova iniziativa referendaria.

ART. 5 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il referendum sia consultivo che abrogativo può essere promosso per iniziativa:

- del Consiglio Comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
- del 5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Ai fini della determinazione del 5 % è necessario fare riferimento agli iscritti nelle liste elettorali risultanti dall'ultima revisione dinamica precedente alla data di inizio della raccolta delle firme.

ART.6 - PRESENTAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria, almeno dieci elettori del Comune di Melito di Napoli, che assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano al Protocollo dell'Ente:

- a) il testo del quesito referendario su fogli recanti in calce le firme autenticate di non meno di 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali;
- b) una relazione illustrativa della proposta di referendum;
- c) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune.

2. All'atto della redazione del verbale di deposito degli atti di cui al comma 1, i promotori **indicano anche** i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di 3 persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentante i sottoscrittori della richiesta di referendum, definiti incaricati. Tali incaricati:

- a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
 - b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, tra l'elenco dei dieci promotori;
 - c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati possono agire disgiuntamente.
3. Il responsabile del procedimento, individuato dal Sindaco con specifico provvedimento, redige e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la propria responsabilità:
- a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario;
 - b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;
 - c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);
 - d) circa gli incaricati di cui al comma 2.
4. Il responsabile del procedimento trasmette il verbale e la documentazione da esaminare all'Ufficio Elettorale Comunale che, entro cinque giorni dal ricevimento, verifica che almeno sc1 firme di cui al primo comma siano regolarmente autenticate e corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali. Di tali operazioni l'Ufficio Elettorale Comunale redige apposito verbale che viene trasmesso entro due giorni al responsabile del procedimento.
5. se la verifica di cui al comma 4 produce risultato negativo, il responsabile del procedimento trasmette il verbale conclusivo al Sindaco che perfeziona il procedimento con la dichiarazione di improcedibilità. In caso di verifica positiva, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo del quesito e la relazione illustrativa alla Commissione di Garanzia e al Sindaco. Della dichiarazione di improcedibilità e della trasmissione alla Commissione di Garanzia è data comunicazione agli incaricati. Il Sindaco comunica ai Capi Gruppo Consiliari la presentazione dell'iniziativa referendaria.

ART. 7 - COMMISSIONE DI GARANZIA

1. La Commissione di Garanzia è composta dal Segretario Generale, che la presiede, e da 2 componenti eletti tra persone che siano in possesso di qualificate e documentate competenze in campo giuridico e che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale.
2. Il Consiglio Comunale elegge i due componenti esperti di cui uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della minoranza.
3. Non possono far parte della Commissione di Garanzia:
 - a) coloro che nei cinque anni precedenti siano titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza di partiti o movimenti politici, o siano in atto titolari delle medesime cariche;
 - b) coloro che nei cinque anni precedenti siano titolari o componenti di organi comunali di questo Comune, o siano stati nominati a qualsiasi carica da parte degli organi comunali di questo Comune, o siano in atto titolari di queste cariche;
 - c) coloro che intrattengano col Comune, o nei cinque anni precedenti abbiano intrattenuto, anche per il tramite di persone giuridiche o soggetti collettivi di cui fossero amministratori o soci o collaboratori, rapporti professionali o di consulenza o comunque di prestazione di lavoro e i dipendenti comunali in quiescenza.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, finalizzate alla verifica dell'ammissibilità o meno del quesito referendario e della cumulabilità di più istanze referendarie che presentano uniformità e/o analogia di materia, la Commissione di Garanzia è tenuta a sentire i soggetti incaricati, e ad acquisire le loro osservazioni e memorie scritte, dando atto del loro esame e della loro rilevanza nel testo dell'atto consultivo;
5. La Commissione di Garanzia può disciplinare il proprio funzionamento con atto interno approvato a maggioranza dei componenti.

ART. 8 - AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO REFERENDARIO

1. La Commissione di Garanzia decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum entro i 60 giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:
 - a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi atti amministrativi di interesse generale;
 - b) al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti dall'art. 4;
 - c) alla chiarezza ed all'univocità del quesito;
 - d) all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.
2. La Commissione di Garanzia accerta altresì il numero minimo di elettori richiesto per l'indizione del referendum, richiedendo all'Ufficio Elettorale Comunale il numero degli iscritti nelle liste elettorali, così come risultante dall'ultima revisione dinamica.
3. Gli incaricati sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Commissione di Garanzia, della riunione in cui la Commissione inizierà l'esame del quesito. Gli stessi hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Commissione di Garanzia ed illustrare il quesito referendario prima che la Commissione stessa adotti il proprio parere; possono liberamente produrre, nella

stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Commissione di Garanzia deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La Commissione di Garanzia può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

4. La Commissione di Garanzia comunica la propria decisione sull'ammissibilità del quesito, nonché il numero minimo di firme richieste per l'indizione del referendum entro tre giorni dalla deliberazione:

- a) al Sindaco, che ne dà notizia al Consiglio Comunale;
- b) agli incaricati;
- c) al responsabile del procedimento, che ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio.

ART.9 – VIDIMAZIONE DEI FOGLI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME

1. Le firme per la richiesta di referendum sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma dei successivi commi. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il quesito referendario.

2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di ammissibilità gli incaricati depositano presso il responsabile del procedimento per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme. Il termine di trenta giorni è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati.

3. Entro cinque giorni dal deposito il responsabile del procedimento:

- a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
- b) dà notizia dell'avenuta vidimazione alle persone incaricate, una almeno delle quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.

ART.10 – RACCOLTA E AUTENTICA DELLE FIRME

1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo, la data di nascita, l'iscrizione alle liste elettorali del Comune e gli estremi del documento di riconoscimento. Le firme prive delle indicazioni necessarie per l'identificazione dell'elettore (nome, cognome, luogo e data di nascita) sono dichiarate nulle.

2. L'iscrizione nelle liste elettorali del Comune è comprovata dai certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori.

3. Le firme devono essere autenticate dai soggetti di cui alla legge 21/03/1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'autenticazione può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso essa deve indicare il numero delle firme raccolte.

ART.11- ESAME DI REGOLARITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro centoventi giorni successivi alla data di vidimazione del foglio numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fafede la data di autenticazione delle firme.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, o anticipatamente a tale scadenza nel caso in cui la raccolta sia stata chiusa dal comitato promotore, i fogli contenenti le firme sono depositati presso il responsabile del procedimento, a cura di almeno uno degli incaricati. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali riguardanti i sotto scrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a

cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la propria responsabilità:

- a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
- b) sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
- c) sulla regolarità delle certificazioni;
- d) sulla assenza delle firme doppie.

3. La documentazione depositata è trasmessa entro due giorni all'ufficio elettorale comunale che, entro quindici giorni, verifica:

- a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati;
- b) se tali forme, riscontrate regolari, raggiungono il quorum previsto dall'art. 5 comma 2, se risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo;
- c) se sono autenticate e corredate dal certificato di iscrizione del sottoscritto re nelle liste elettorali del Comune di Melito di Napoli.

4. Sono dichiarate nulle dall'Ufficio Elettorale comunale le firme:

- a) prive delle indicazioni di cui all'art. 10 comma 1;
- b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo;
- c) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Melito di Napoli.

5. Con apposito verbale l'ufficio elettorale comunale dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3 e 4, e della ricevibilità o irricevibilità della richiesta. Il verbale è trasmesso al responsabile del procedimento che provvede, a sua volta, a trasmetterlo agli incaricati di cui al comma 2 dell'art. 6, al Sindaco e alla Commissione di Garanzia, provvedendo anche alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

ART.12- PROCEDIBILITA' DEL REFERENDUM ABROGATIVO

1. La Commissione di Garanzia, entro 30 giorni successivi al ricevimento del verbale di regolarità dell'Ufficio Elettorale comunale, verifica:

- se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, degli atti o delle singole disposizioni cui riferisce il referendum;

- nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da disciplina della stessa materia.

2. Nel caso in cui sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione

di Garanzia delibera l'improcedibilità del referendum.

3. Nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione di Garanzia verifica se le disposizioni rimaste in vigore devono essere sottoposte a referendum,

procedendo, se necessario, alla eventuale modificazione del quesito. A tal fine la Commissione di Garanzia acquisisce, con le modalità di cui al comma 1, dell'art. 8, il parere e le osservazioni degli incaricati.

4. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto di referendum, al Commissione di Garanzia riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, o i contenuti essenziali dei singoli precetti. A tal fine acquisisce, con le modalità di cui al comma 1, dell'art. 8, il parere e le osservazioni degli incaricati.

5. Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo risulta che la nuova disciplina modifica sostanzialmente la disciplina preesistente, la Commissione decide la improcedibilità del referendum.

6. Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo risulta che la nuova disciplina è sostanzialmente

uguale alla disciplina preesistente, la Commissione decide la procedibilità del referendum, modificando per quanto necessario il quesito referendario.

7. Le decisioni di cui ai commi 2; 5 e 6 del presente articolo sono comunicate da chi presiede la Commissione di Garanzia, entro tre giorni dalla loro adozione, ai soggetti di cui all'art. 8, 4° comma, i quali provvedono alle comunicazioni ed alle pubblicazioni previste.

ART.13 - INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il Consiglio Comunale, preso atto della decisione della Commissione di Garanzia, delibera, entro 30 giorni

dal ricevimento della comunicazione, di indire il referendum; l'indizione del referendum deve essere preceduto dalla attestazione di copertura finanziaria di tutte le spese preventivate.

2. I referendum si svolgono di norma in due tornate annuali. Il Sindaco indice con decreto il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 marzo e 15 giugno, per la tornata primaverile, e tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, per la tornata autunnale. Tra la data di indizione e la domenica in cui sono stati convocati gli elettori debbono decorrere almeno novanta giorni. Il Sindaco è l'obbligato ad indire il referendum nella prima sessione utile.

3. Con decreto di indizione del referendum il Sindaco, su parere obbligatorio e vincolante della Commissione di Garanzia, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia.

E' possibile accorpate la tornata referendaria ad altri tipi di elezioni o referendum che non riguardano il proprio

comune (elezioni europee, nazionali e regionali).

4. Il decreto del Sindaco indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

5. Il decreto è pubblicato entro 5 giorni all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune ed è comunicato al Presidente della Commissione di Garanzia.

6. Il Sindaco da inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi almeno 45 giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto del Sindaco.

ART.14 - INTERVENTO DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE NELLA MATERIA

1. Qualora prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina

cui si riferisce il referendum, il Sindaco, informata preventivamente la Commissione di Garanzia, con proprio decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.

2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Sindaco, su

parere obbligatorio e vincolante della commissione di Garanzia, espresso secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento, stabilisce con decreto se la consultazione referendaria debba avere ugualmente

luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, ovvero se il referendum non ha più luogo.

3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Sindaco, su parere obbligatorio e vincolante della Commissione di Garanzia espresso secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento, stabilisce se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.

4. Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai commi 2 e 3, debba avere luogo, il Sindaco, su parere obbligatorio e vincolante della Commissione di Garanzia, provvede con decreto alla riformulazione del quesito referendario.

ART.15 - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA

1. La Giunta Comunale, tra il 33 e il 30 giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire speciali spazi da destinare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali e dei manifesti, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. L'assegnazione degli spazi va fatta secondo le procedure previste dalle norme sulla propaganda elettorale.

2. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti dalla consultazione referendaria, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di *stampati*, giornali murari o altri e manifesti di propaganda.

3. Per quanto non compreso nel presente articolo si fa riferimento alle norme nazionali in materia di propaganda elettorale.

ART.16 - DIRITTO DI VOTO

1. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Melito di Napoli e i cittadini stranieri residenti nel Comune da almeno 5 anni in regola con la normativa del p e r m e s s o d i soggiorno, ed i cittadini che raggiungeranno la maggiore età nello stesso anno di indizione del referendum.

2. I cittadini stranieri aventi titolo vengono iscritti in liste elettorali aggiunte.

ART.17 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

1. L'organizzazione delle sezioni, il numero, il luogo, la modalità di nomina dei componenti dei seggi sono definite con decreto del Sindaco, previo parere della Commissione Elettorale comunale. La votazione si svolge nella sola giornata di domenica dalle ore 07.00 alle ore 22.00. In caso di contemporaneo svolgimento di consultazioni nazionali, regionali o provinciali per le votazioni si osserva lo stesso calendario.

2. Le schede per il referendum di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dal Comune di Melito di Napoli e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Sindaco, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.

3. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

4. L'elettore vota tracciando sulla scheda o comunque nel rettangolo che lo contiene, con la matita, un segno sulla risposta dal lui prescelta.

5. Le operazioni di scrutinio si svolgono alla conclusione delle operazioni di votazione, secondo le indicazioni dell'Ufficio Elettorale.

6. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione possono assistere, ove lo richiedano:

a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentanti nel Consiglio Comunale;

b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum indicato dalle persone incaricate, con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata;

c) un rappresentante dei comitati antireferendum, ove costituiti.

Le funzioni attribuite agli organismi di rappresentanza di cui al presente comma sono identiche a quelle dei rappresentanti di lista in caso di consultazioni politiche o amministrative.

7. E' ammesso il voto per corrispondenza. Pertanto l'Ufficio Elettorale Comunale provvederà a far recapitare all'elettore la scheda della consultazione referendaria, almeno tre settimane prima della votazione, unitamente

al plico, che sigillato conterrà la scheda votata, e la busta per la spedizione che dovrà pervenire al Centro Comunale di Raccolta entro le ore 20.00 del giorno della consultazione. Le relative operazioni di scrutinio dovranno essere espletate da un Ufficio Elettorale Speciale all'uopo costituito.

ART.18- SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

1. Costituisce titolo che dà diritto al voto al voto la tessera elettorale; nel caso di svolgimento di referendum

comunale non sarà apposto sulla tessera alcun timbro.

2. Per i cittadini stranieri aventi titolo si procede con specifica certificazione rilasciata dall'Ufficio Elettorale.

3. Le operazioni relative ai referendum comunali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti degli Uffici Elettorali di Sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico del Comune:

ART.19 - VALIDITA' DEL REFERENDUM

Per la validità del referendum è richiesta la partecipazione del 35% degli aventi diritto al voto, mentre per l'approvazione

referendum sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

ART.20- PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici Elettorali di Sezione, l'Ufficio Elettorale entro 3 giorni da atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno, unitamente alla documentazione trasmessa, resta depositato presso l'Ufficio Elettorale e gli altri vengono subito inviati al Sindaco e al responsabile del procedimento per gli adempimenti da adottarsi dal Sindaco.

3. I soggetti incaricati possono prendere cognizione e fare copia del verbale depositato presso l'Ufficio Elettorale.

4. I risultati sono proclamati dal Sindaco. Il Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato prende atto e assume i provvedimenti conseguenti.

4. Sulle questioni che sono state oggetto di referendum non può essere richiesto altro referendum nel corso del mandato amministrativo e comunque non prima di due anni dallo svolgimento.

ART.21 - NORME DI RINVIO

Per ogni altra circostanza non espressamente prevista dal presente regolamento, deve farsi analogicamente riferimento alle circostanze presenti nelle normali consultazioni referendarie.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM CONSULTIVI E ABROGATIVI

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)
SETTORE AA.GG. – DEMOGRAFICI – FISCALITA' LOCALE

si esprime parere **FAVOREVOLE**

si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA ANGELA OSCURATO

Melito li _____

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

si esprime parere **FAVOREVOLE**

si esprime parere **CONTRARIO** per il seguente motivo : _____

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Natalia Matassa

Melito li _____

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° _____ Cap. PEG n° _____ Art. _____

Competenza/anno _____

Rif. Ex cap. n° _____

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00) n° _____ per € _____

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n° _____ per € _____

si attesta che esiste la copertura finanziaria

atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Natalia Matassa

**PARERE SULLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI,
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI**
(ART. 97 – COMMA 2 – DEL T . U . E . L . n. 267/2000)

Nulla da osservare

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Riccardo Feola

Melito li _____

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Feola

Il Presidente del Consiglio
Pietro D'Angelo

Melito li 03/12/14 Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale.	
IL MESSO COMUNALE Cicarelli Antimo	IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Riccardo Feola

Melito li _____

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE	
La su estesa deliberazione, è stata trasmessa a: _____ con nota N. _____ del _____ Melito li _____	
Il Segretario Generale Dott. Riccardo Feola	

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE	
La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000 all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 03/12/14 contrassegnata con N. _____ del Registro delle Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni. Melito li _____	
Il Messo Comunale Cicarelli Antimo	Il Segretario Generale Dott. Riccardo Feola

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'	
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 03/12/14 perchè	
<input checked="" type="checkbox"/> dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. 267\2000.	
<input type="checkbox"/> decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000.	
Melito li 03/12/14	
<i>Il Segretario Generale</i> Dott. Riccardo Feola	

Copia della presente viene trasmessa :	
Al Settore _____	Al Settore _____
Al Settore _____	Al Settore _____
Al Settore _____	Al Settore _____
Al Settore _____	Al Settore _____
Al Settore _____	Al Settore _____